

COMUNE DI CAIOLO

Provincia di Sondrio



ORIGINALE

Deliberazione del CONSIGLIO Comunale

N. 3 Reg. Deliberazioni

OGGETTO: Gestione in forma associata, attraverso la Comunità Montana Valtellina di Sondrio, delle funzioni fondamentali di cui alle lettere a), b), c), d), f), h) e l-bis dell'art. 14, comma 28, del D.L. 78/2010. Rinnovo delle convenzioni per il prossimo triennio.

L'anno 2018 addì VENTIDUE del mese di FEBBRAIO - alle ore 21.00
nella sede comunale

Previo recapito degli inviti, avvenuto nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica, sessione ordinaria di prima convocazione. All'appello nominale risultano presenti in aula:

Cognome e nome	Pr.	Ass.
PIRANA GIUSEPPE	X	
PARUSCIO ALDO	X	
MOVIGLIATTI MASSIMO	X	
BERNARDARA ELEONORA	X	
FARINA PRIMAVERA	X	
CARNINI YURI ANGELO		X
BRANCHINI GIANMARIO		X
CAMER NICOLA	X	
BERNARDARA VANESSA		X
BIANCHINI PIETRO	X	
MOSTACHETTI ARNALDO	X	

Assiste il Segretario Comunale Pansoni Dr.ssa Annalisa

Il Sig. Pirana Giuseppe nella sua qualità di Sindaco, assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE



Premesso:

- che i Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, ovvero a 3.000 abitanti se appartenenti o già appartenuti a comunità montane, devono attuare il disposto dell'art. 14, comma 28, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che impone ai Comuni medesimi di esercitare obbligatoriamente in forma associata, mediante unione di comuni o convenzione, le funzioni fondamentali di cui al precedente comma 27 dello stesso decreto, ad esclusione delle funzioni relative alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale;

- che, se l'esercizio di tali funzioni è legato alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, i Comuni le esercitano obbligatoriamente in forma associata secondo le modalità stabilite dal citato articolo, fermo restando che tali funzioni comprendono la realizzazione e la gestione di infrastrutture tecnologiche, rete dati, fonia, apparati, di banche dati, di applicativi software, l'approvvigionamento di licenze per il software, la formazione informatica e la consulenza nel settore dell'informatica;

- che l'art. 19 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 (rubricato "Funzioni fondamentali dei comuni e modalità di esercizio associato di funzioni e servizi comunali"), nel novellare le disposizioni da ultimo citate, ha stabilito, tra l'altro:

- un nuovo e più accurato elenco delle funzioni fondamentali dei Comuni, contenuto nel novellato comma 27 dell'art. 14, in luogo del precedente rinvio dinamico all'art. 21, comma 3, della L. n. 42/2009, nota come legge sul federalismo fiscale;

- che l'esercizio in forma associata delle predette funzioni fondamentali può essere assicurato anche mediante una o più convenzioni ai sensi dell'articolo 30 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ma esse devono avere una durata almeno triennale;

- che l'attuazione del predetto obbligo sia assicurata entro il 1° gennaio 2013 con riguardo ad almeno tre delle funzioni fondamentali di cui al comma 27 dell'art. 14 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, ed entro il 1° gennaio 2014 con riguardo alle restanti funzioni fondamentali di cui al medesimo comma;

- che tra le funzioni fondamentali, il cui esercizio è obbligatorio per i Comuni per i quali è prescritta la modalità associativa, vi sono quelli relativi alle seguenti lettere:

a) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;

b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;

c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;

d) la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;

e) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;

f) l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;

g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;

h) edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;

i) polizia municipale e polizia amministrativa locale;

l-bis) i servizi in materia statistica;

- che i termini per lo svolgimento obbligatorio delle funzioni associate comunali sono più volte slittati e che il D.L. 30 dicembre 2016, n. 244, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2017, n. 19, ha disposto con l'art. 5, comma 6, che *"I termini di cui all'articolo 14, comma 31-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono differiti al 31 dicembre 2017"*;

- che la legge di stabilità 2018 - Legge 27 dicembre 2017, n. 205 - ha disposto con l'art. 1, comma 1120, lettera a), che i termini di cui al comma 31-ter dell'art. 14, del D.L. n. 78/2010, in materia di funzioni fondamentali dei comuni, sono prorogati al 31 dicembre 2018;

- che la Comunità Montana Valtellina di Sondrio gestisce in forma associata, mediante convenzione, ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. n. 267/2000, le funzioni di cui alle lettere a), b), c), d), f), h) e l-bis) e che tali accordi sono scaduti;

- che la Comunità Montana Valtellina di Sondrio gestisce in forma associata le funzioni di cui alla lettera e) "Attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi", così come previsto dalla convenzione avente scadenza 21 febbraio 2019;

- che l'art. 11 della Legge 31 gennaio del 1994, n. 97, dispone che "i Comuni montani possono delegare alle Comunità Montane i più ampi poteri per lo svolgimento delle funzioni proprie e la gestione dei servizi";

- che l'art. 9 della Legge regionale 27 giugno del 2008, n. 19, dispone che "la Comunità Montana, oltre alle funzioni conferite dalla legge, può gestire in forma associata funzioni e servizi delegati dai comuni";

Dato atto che le convenzioni sopra citate testualmente recitano: "La durata della presente convenzione è fissata in anni tre, decorrenti dalla relativa sottoscrizione ed è rinnovabile, previo apposito atto adottato dai competenti organi dei Comuni convenzionati";

Vista la deliberazione dell'Assemblea n. 23 del 28.12.2017 con la quale la Comunità Montana ha proposto il rinnovo delle convenzioni sopracitate per il triennio 2018/2020;

Ritenuto pertanto di rinnovare le convenzioni per la gestione in forma associata, ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. n. 267/2000, delle funzioni di cui alle lettere a), b), c), d), f), h) e l-bis) dell'articolo 14, comma 27, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

Acquisito il parere favorevole del Revisore dei conti, ai sensi dell'art. 239, 1° comma, lettera b), del D.Lgs. n. 267/2000 T.U.E.L., così come modificato dal D.L. n. 174/2012, convertito in legge n. 213/2012;

Preso atto degli allegati pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e tecnica contabile, resi dal Responsabile di Servizio interessato ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del T.U.E.L. e s.m.i.;

Con voti 8 favorevoli, 0 astenuti e 0 contrari, espressi nelle forme di legge dagli 8 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

1) di rinnovare le convenzioni per la gestione in forma associata, ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. n. 267/2000, delle funzioni di cui alle lettere a), b), c), d), f), h) e l-bis) dell'articolo 14, comma 27, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

2) di dare atto che le funzioni e i servizi verranno svolti dalla Comunità Montana Valtellina di Sondrio agli stessi patti e condizioni previsti nelle convenzioni sottoscritte dai Comuni e inerenti le citate funzioni;

3) di dare atto altresì che il rinnovo avrà la durata di tre anni a partire dal 1° gennaio 2018 e sarà operativo dalla data di adesione dei singoli Comuni.

Inoltre, in relazione all'urgenza, si propone di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile:

Con voti 8 favorevoli, 0 astenuti, 0 contrari, espressi nelle forme di legge dagli 8 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i..

Comune di Caiolo

Provincia di Sondrio



PARERE DEL REVISORE DEI CONTI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE :
"Gestione in forma associata, attraverso la Comunità Montana Valtellina di Sondrio, delle funzioni fondamentali di cui alle lettere a), b), c), d), f), h) e l-bis) dell'art. 14, comma 28, del D.L. n. 78/2010. Rinnovo delle convenzioni per il prossimo triennio".."

Il sottoscritto dott. Luca Abatini, revisore dei conti del Comune di Caiolo,

ESAMINATA

la proposta di deliberazione avente per oggetto "Gestione in forma associata, attraverso la Comunità Montana Valtellina di Sondrio, delle funzioni fondamentali di cui alle lettere a), b), c), d), f), h) e l-bis) dell'art. 14, comma 28, del D.L. n. 78/2010. Rinnovo delle convenzioni per il prossimo triennio"

VISTO

- il disposto di cui all'art. 239 comma 1, lettera b) del D.Lgs. 267/2000 e s.m. e i.;
- i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e tecnica contabile, resi dal Responsabile di Servizio interessato ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del T.U.E.L. e s.m.i.;

ESPRIME

parere favorevole alla proposta di delibera.


Caiolo, 14.2.2018

IL REVISORE DEI CONTI

Dott. Luca Abatini

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
Giuseppe Pirana



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Annalisa Pansoni




CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che il presente atto viene pubblicato all'albo pretorio on-line di questo Comune in data 28 FEB 2018 dove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 267/2000.

Caiolo, li 28 FEB. 2018

IL MESSO COMUNALE
Cinzia Vettovali



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Annalisa PANSONI



CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

- ✶ La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs.vo 267/2000.
- Il presente deliberazione diverrà esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs.vo 267/2000.

Caiolo, li 28 FEB. 2018



Il Segretario Comunale
Dott.ssa Annalisa Pansoni

